

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1975

#### Integrazione delle misure urgenti per l'Università, relativamente al personale docente in possesso di particolari requisiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a riparare ad una omissione in cui il Parlamento incorse in sede di approvazione delle « misure urgenti per l'Università » (decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766), relativamente al problema della sistemazione del personale docente.

Invero, mentre si inquadravano come « straordinari » i professori « aggregati », anche se non fossero liberi docenti o assistenti di ruolo o incaricati pluriennali; mentre si « stabilizzavano » — preordinatamente ad una futura immissione in ruolo — i professori « incaricati » che avessero cominciato ad insegnare nell'anno accademico 1972-1973, anche se non fossero liberi docenti o assistenti di ruolo; mentre si immettevano in ruolo — con il relativo onere finanziario — coloro che in un concorso per posto di assistente ordinario avessero conseguito la dichiarazione di idoneità a ricoprire il posto stesso; mentre si procedeva a siffatte sistemazioni, si ignorava — stranamente — l'unica categoria del personale docente, che era in possesso di tutti i titoli di servizio, didattici e scientifici per una diversa sistemazione in ruolo, che non richiedeva alcuna nuova spesa e che, per ciò stesso, era da in-

quadrare nel ruolo dei professori ancor prima degli stessi « aggregati », quella, cioè, dei docenti che:

occupavano già una posizione di ruolo, essendo assistenti ordinari;

erano in possesso di abilitazione alla libera docenza;

erano stati confermati nella libera docenza da diversi anni oppure avevano conseguito la dichiarazione di maturità didattica e scientifica in un concorso a cattedra universitaria;

ricoprivano un incarico d'insegnamento da diversi anni.

La mancanza di considerazione verso tale categoria è stata pressochè totale, dato che la stessa stabilizzazione, concessa con la larghezza innanzi ricordata, li ha confusi con una quantità di incaricati, sprovvisti di tutti — o quasi tutti — i requisiti da essi posseduti.

Il mancato passaggio del personale *de quo* nel ruolo dei professori ha concretato una vera e propria sperequazione di trattamento, che va eliminata anche per evitare le conseguenze che essa può avere nella vita degli atenei.

Nè può — onestamente — affermarsi che i docenti in parola abbiano sicure *chances* di vittoria nei concorsi in via di svolgimento per i posti della prima *tranche* istituita con le « misure urgenti ».

Invero, il nuovo sistema di costituzione delle Commissioni giudicatrici non ha menomamente influito — come, del resto, era prevedibile — sul modo di selezionare i nuovi professori secondo quegli stessi criteri che condussero alla crisi del precedente sistema di designazione dei commissari.

La verità è che il sistema del sorteggio rende meno visibili, ma non per questo meno determinanti, gli inconvenienti lamentati per il passato.

D'altra parte, la prima *tranche* di 2.500 posti, dopo quattro anni dal blocco dei concorsi a cattedre disposto dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, corrisponde a poco più della somma dei contingenti annuali di posti non messi a concorso dal 1970. Sicchè, essa non basterà neppure alle nuove leve, nel frattempo naturalmente ingrossatesi. Meno che mai potrà, poi, bastare per soddisfare anche le legittime aspettative dei docenti in considerazione.

Sotto questo aspetto, il porre sullo stesso piano i docenti in parola e le nuove leve può rispondere ad una logica di decimazione dei primi.

È comunque certamente vessatorio costringere ad una nuova selezione studiosi che di selezioni ne hanno già superate diverse: in sede di concorso pubblico per il posto di assistente ordinario; in sede di esami pubblici di abilitazione alla libera docenza; in sede di giudizio di conferma dell'abilitazione o di dichiarazione di maturità; in sede di conferimento dell'incarico d'insegnamento e, successivamente, di conferma dello stesso.

Selezioni — si badi bene — operate in tutte le sedi predette dagli stessi cattedratici, che oggi siedono nelle Commissioni giudicatrici!

Per contro, il passaggio dei docenti in oggetto nel ruolo dei professori avvantaggerà gli altri candidati ai concorsi, che vedranno, così, eliminati concorrenti provvisti di migliori titoli.

Del resto, la sistemazione che qui si propone è condizionata al possesso di requisiti che garantiscono un'alta qualificazione.

1. — Il primo requisito è quello del ricoprimento di un posto di assistente di ruolo.

Anche per effetto dei requisiti appresso richiesti (sub 2) e 3), l'anzianità di servizio in ruolo del personale in considerazione può raggiungere, ed anche superare, i 10-15 anni.

Va sottolineato che il requisito dello *status* di assistente di ruolo consente di evitare — con il mezzo che più avanti si preciserà — l'onere finanziario di una nuova spesa.

Esso garantisce, inoltre, l'esclusione dalla immissione nel ruolo dei professori universitari di quanti, anche se riuscirono a cogliere una libera docenza o una dichiarazione di maturità, sono stati sempre, in realtà, estranei al mondo ed alla vita dell'Università, essendo radicati in altre carriere più sicure e molto meglio remunerate (magistrati, liberi professionisti, alti dirigenti, primari ospedalieri, eccetera).

2. — Il secondo requisito è quello del possesso dell'abilitazione alla libera docenza.

In proposito, è da notare che, per buona parte del personale in parola si tratta di abilitazione alla libera docenza conseguita in anni in cui essa era ancora un'operazione spiccatamente selettiva, non avendo avuto ancora inizio quel processo di progressiva attenuazione del rigore degli esami, che portò alla loro abolizione con la legge 30 novembre 1970, n. 924.

Tale abolizione, però, nulla può togliere — certamente — alla portata scientifica e didattica delle abilitazioni concesse prima dell'inizio di detto processo.

Del resto, le stesse « misure urgenti » hanno tassativamente previsto la libera docenza nell'ordine dei titoli per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle Università.

È da tener presente, poi, che gli esami di abilitazione alla libera docenza — articolandosi nella discussione dei titoli presentati e nella lezione da tenere alla presenza della commissione esaminatrice — consentivano un accertamento analiticamente completo delle capacità scientifiche e didattiche del futuro docente.

Oggi, invece, per effetto dell'abolizione di detti esami, si è creato un vuoto di selezione, grazie al quale molti giovani, muniti del solo titolo di laurea, hanno potuto accedere agli incarichi di insegnamento — e, addirittura, beneficiare della stessa stabilizzazione — senza alcuna verifica delle loro capacità scientifiche e didattiche.

3. — Il terzo requisito è quello dell'avvenuta conferma dell'abilitazione alla libera docenza.

Al riguardo, va sottolineato che per conseguire tale conferma i docenti in oggetto sono stati sottoposti nella loro carriera ad un terzo giudizio di merito, dopo il primo ottenuto in sede di concorso pubblico per il posto di assistente ordinario ed il secondo ottenuto in sede di esami pubblici per l'abilitazione alla libera docenza.

È da considerare, poi, che detto terzo giudizio di merito veniva formulato dai Consigli di facoltà, dopo non meno di cinque anni dalla data del conseguimento dell'abilitazione, sulla base dell'operosità scientifica e didattica svolta dal docente durante il quinquennio, analiticamente valutata.

Allo scopo di garantire il possesso di una determinata anzianità di libera docenza e, correlativamente, di insegnamento, si ritiene conveniente richiedere che la conferma dell'abilitazione alla libera docenza debba essere stata conseguita da almeno cinque anni.

In alternativa alla conferma dell'abilitazione alla libera docenza, è opportuno prevedere la dichiarazione di maturità scientifica e didattica, concessa da alcune commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie, espletati anteriormente all'entrata in vigore delle « misure urgenti ». E ciò allo scopo di assorbire le iniziative legislative riguardanti docenti, che sono in possesso di siffatta dichiarazione oltre a tutti gli altri requisiti previsti nel presente disegno di legge.

In ordine ai titoli fin qui considerati, è il caso di osservare come il loro disconoscimento, mentre è fin troppo decifrabile quando proviene da chi oggi non può più conseguirli, è per lo meno incoerente quando proviene dallo stesso *establishment* che tali titoli conferì.

4. — Il quarto requisito è quello del possesso dello *status* di professore « stabilizzato ».

Per effetto degli altri requisiti, innanzi richiesti, l'anzianità dei docenti in considerazione è ben maggiore di quella minima (tre anni) richiesta dalle « misure urgenti » per il conseguimento della « stabilizzazione ».

Peraltro, il requisito dello *status* di assistente ordinario, innanzi richiesto *sub* 1, garantisce l'esclusione dal presente disegno di legge di quanti hanno potuto approfittare della « stabilizzazione », tanto largamente concessa, senza avere mai, in realtà, appartenuto all'Università.

In alternativa allo *status* di professore stabilizzato è da prevedere quello di professore incaricato, per pari tempo, nelle scuole di specializzazione annesse alle Facoltà di medicina e chirurgia. Soltanto tali scuole, come è noto, abilitano al titolo di specialista, che è requisito per la partecipazione ai concorsi nazionali di idoneità ospedaliera. Per questo, esse si differenziano da ogni altro tipo di scuola di specializzazione e meritano un riconoscimento adeguato alla peculiare funzione didattica e scientifica che svolgono.

Anche in considerazione dell'attuale particolare situazione economica del Paese, il proponente intende evitare che l'approvazione del presente disegno di legge sia onerosa per le finanze dello Stato.

A tal fine, l'inquadramento dei docenti predetti nel ruolo dei professori è previsto, anche in soprannumero, contestualmente alla soppressione dei posti del ruolo degli assistenti, che gli stessi docenti attualmente ricoprono.

In tal modo la spesa relativa ai posti che detti docenti andranno ad occupare nel ruolo dei professori, è bilanciata dall'economia derivante dalla eliminazione della spesa relativa ai posti che gli stessi docenti andranno a lasciare nel ruolo degli assistenti e che saranno soppressi.

Va tenuto presente, al riguardo, che il parametro 443, spettante, per anzianità di servizio nel ruolo, alla maggior parte degli assistenti cui si riferisce il presente disegno di legge, è lo stesso previsto per la classe

iniziale di stipendio spettante ai professori straordinari. Molti di tali assistenti, anzi, avendo maturato diversi scatti biennali di stipendio, avranno diritto — *ad personam* — ad un trattamento retributivo maggiore di quello che compete ai professori straordinari all'atto della nomina.

Si richiama l'attenzione degli onorevoli senatori sul carattere di urgenza che riveste l'approvazione del presente disegno di legge. Occorre, infatti, che il provvedimento proposto intervenga prima della conclusione dei concorsi in via di svolgimento, essendo destinato ad influenzare gli esiti degli stessi.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il personale docente delle Università statali che alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) sia inquadrato nel ruolo degli assistenti ordinari;

2) sia in possesso di abilitazione alla libera docenza;

3) sia stato confermato in tale abilitazione da almeno cinque anni oppure abbia conseguito la dichiarazione di maturità didattica e scientifica in un concorso a cattedra universitaria, espletato anteriormente all'entrata in vigore dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

4) sia stabilizzato in un insegnamento ufficiale in un corso di laurea oppure sia incaricato da almeno tre anni in un insegnamento in una scuola di specializzazione annessa ad una Facoltà di medicina e chirurgia,

è inquadrato a domanda, anche in soprannumero, nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio.

I posti del ruolo degli assistenti, che si renderanno disponibili per effetto di tale inquadramento, sono soppressi.

Le domande vanno presentate — entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge — al Ministro della pubblica istruzione, che dispone l'inquadramento con decorrenza dall'anno accademico 1975-76.